

IX

30/4



**COMUNE DI CECINA**  
Provincia di Livorno

ALLEGATO Delib. C.C.

n. 51 del 15.4.2004

**SETTORE SVILUPPO ECONOMICO**

Eseguitane la pubblicazione al Bo Comunale dal di 30/04/2004 al 15/05/2004

**DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PER L'INFANZIA**

Cecina 17/05-2004  
IL MESSO COMUNALE

**Articolo 1**

**Definizioni e caratteristiche delle attività**

Il presente regolamento disciplina l'esercizio di attività per l'infanzia tipo baby-parking, baby-sitting, centri-gioco, spazi-gioco, organizzazione di feste e di intrattenimenti vari per bambini e similari, nelle quali prevalga il carattere ludico e l'eventuale valenza educativa sia marginale e comunque diverse dai servizi regolamentati dalla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 e dal decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 47/R. Tali attività devono essere rivolte a bambini di età compresa tra 3 mesi e 12 anni e possono comprendere sia la somministrazione di alimenti e bevande che il riposo pomeridiano.

**Articolo 2**

**Caratteristiche dei locali**

Le attività disciplinate dal presente regolamento devono essere esercitate in locali a ciò esclusivamente destinati. Tali locali devono avere una superficie non inferiore a 30 metri quadrati e comunque non inferiore al risultato di 3 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini (facendo al riguardo riferimento alla media delle presenze registrate nel mese di massima frequenza) e devono possedere un gruppo di servizi igienici ogni 30 bambini ed un gruppo per il personale. Per i bambini fino a 3 anni di età il gruppo è composto da 2 vasi e da 2 lavandini (per bambini); per bambini di età superiore a 3 anni e per il personale il gruppo è composto da 1 w.c. e da 1 anti-w.c. con lavandino; la superficie dell'anti-w.c. del personale dovrà essere idonea a contenere gli armadietti riservati agli addetti.

I locali utilizzati per attività esercitate tutto l'anno devono essere adeguatamente riscaldati.

Gli spazi interni devono essere costituiti da spazi riservati ai bambini (per il gioco e per il pranzo), da spazi ad uso generale (ad uso amministrativo, per il personale, per i genitori ecc.) e da spazi per cambio e servizi igienici; non è richiesta alcuna separazione tra gli spazi riservati ai bambini e gli spazi ad uso generale.

Per la frequenza superiore a 2 ore consecutive di bambini fino a 18 mesi di età è richiesta l'individuazione di una zona per il riposo adeguatamente arredata e isolata dagli spazi riservati ai bambini per il gioco e per il pranzo e dagli spazi ad uso generale.

Nei locali devono essere presenti elementi di svago (attrezzature, giochi ecc.) che consentano il gioco e la socializzazione dei bambini.

Nel caso in cui siano ammesse frequenze superiori a 3 ore consecutive è obbligatoria la disponibilità di spazi esterni che possono essere costituiti anche da spazi di verde pubblico adiacenti la struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all'utilizzo.

### **Articolo 3**

#### **Orario di attività**

L'orario di apertura delle attività disciplinate dal presente regolamento è al massimo di 12 ore giornaliere. All'interno di questo orario il servizio dovrà essere strutturato in forma continuativa e flessibile in modo da garantire anche forme di frequenza saltuarie o temporanee.

La frequenza non può essere superiore a 8 ore giornaliere.

### **Articolo 4**

#### **Adempimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività**

Le attività per l'infanzia disciplinate dal presente regolamento possono essere avviate a seguito di presentazione al Comune di Cecina, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, di una comunicazione di inizio di attività alla quale deve essere allegata una autocertificazione di cui all'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 con la quale l'interessato dichiara quanto segue:

- di essere in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività;
- che l'attività è esercitata in conformità con quanto previsto dal presente regolamento e con la vigente normativa in materia d'igiene e sanità;

- che i locali utilizzati sono agibili o abitabili;
- che sono state adottate tutte le misure per la sicurezza dei bambini (comprese adeguate protezioni per le prese elettriche ed i termosifoni) e che utilizzati arredi, attrezzature per bambini e giochi a norma;
- di essere in possesso della certificazione di conformità dell'impianto elettrico;
- di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile;
- di essere in possesso del certificato di prevenzione incendi (oppure che l'attività non è soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi).

Alla comunicazione di cui sopra, oltre all'autocertificazione richiesta, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- relazione descrittiva dell'attività esercitata;
- planimetria e copia dell'atto di disponibilità dei locali utilizzati.

Ogni variazione nei locali, negli orari, nelle modalità di espletamento dell'attività deve essere preventivamente comunicata al Comune di Cecina.

I requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività per l'infanzia consistono in: a) inesistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche e integrazioni; b) non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), XI (Dei delitti contro la famiglia), XII (Dei delitti contro la persona) e XIII (Dei delitti contro il patrimonio) del Codice Penale per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.

## **Articolo 5**

### **Responsabilità dei procedimenti**

La responsabilità dei procedimenti di cui al presente regolamento compete al dirigente del Settore Sviluppo Economico del Comune di Cecina.

## **Articolo 6**

### **Norme finali**

Le attività disciplinate dal presente regolamento dovranno essere esercitate nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge pertinenti in materia e, in particolar modo, delle norme in tema di edilizia, destinazione d'uso degli edifici, igiene e sanità dei locali, delle attrezzature, degli alimenti e delle bevande

(comprese eventuali prescrizioni dell'Azienda U.S.L. 6 Livorno) e iscrizione nel registro delle imprese.

## **Articolo 7**

### **Sanzioni**

In caso di violazione delle norme del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 500.

Il venir meno di uno dei requisiti prescritti per l'apertura e l'esercizio dell'attività comporta l'immediata sospensione dell'attività stessa fino al ripristino di tutti i requisiti prescritti oppure, nei casi di maggior gravità, la chiusura dell'attività.